

## **Pubblicato il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – le novità in sintesi**

**di Laura Basso e Simona Temptra**

E' stato pubblicato, nel Supplemento Ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, **il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14** recante il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Il Codice contiene la riforma organica delle procedure concorsuali e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, modificate nel corso degli anni da molti interventi normativi isolati e non sistematici che hanno comportato un notevole accrescimento delle incertezze interpretative ed applicative, con un incremento delle controversie pendenti ed il notevole rallentamento della tempistica della definizione delle procedure concorsuali.

Il codice ha quindi l'obiettivo ambizioso di introdurre una nuova disciplina organica – e per certi versi innovativa – del mondo della crisi d'impresa.

La riforma entrerà in vigore **“decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” (15 agosto 2020)**.

Un tale ampio termine di *vacatio legis* deriva sia dalla complessità della riforma, sia dalla necessità di consentire un approfondimento della nuova normativa da parte degli operatori e dei cultori della materia, al fine di “adottare le necessarie misure organizzative”.

Per alcune norme è tuttavia prevista l'entrata in vigore dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal **16 marzo 2019**.

**Nell'art. 390 sono poi previste le disposizioni transitorie.** Ai sensi del primo comma *“i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”*.

Il secondo comma prevede che *“le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma, sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni”*.

**Il Codice si compone di 391 articoli ed è suddiviso in quattro parti:**

- ✓ Articoli da 1 a 374: riguardano le disposizioni relative alla disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza in senso stretto;
- ✓ Articoli da 375 a 384: introducono modifiche alla disciplina codicistica del dritto societario;
- ✓ Articoli da 385 a 388: riguardano le garanzie in favore degli acquirenti degli immobili da costruire;
- ✓ Articoli da 389 a 391: riguardano le disposizioni finali e transitorie.

Avremo pertanto di fronte un anno e mezzo per approfondire, studiare e cercare di comprendere la nuova disciplina che, in estrema sintesi, presenta le seguenti principali novità.

**L'obbligo di dotarsi dell'organizzazione necessaria al fine di rilevare tempestivamente la crisi.**

Si tratta di una importante novità che sarà operativa dal **16 marzo 2019** e prevede, in generale, l'obbligo per l'imprenditore di attrezzarsi per rilevare tempestivamente la crisi e mettere in atto le misure necessarie a superare la crisi. Tale obbligo riguarda sia l'imprenditore individuale che l'imprenditore collettivo.

**Allerta e composizione della crisi.** Dopo i precedenti tentativi (falliti) di inserire nel nostro sistema misure efficaci per l'allerta e la composizione della crisi, il nuovo Codice si pone l'obiettivo ambizioso di introdurre un sistema efficace per la rapida emersione della crisi. Viene così prevista la costituzione dell'Organismo di composizione della crisi (OCRI) presso ognuna delle Camere di Commercio presenti sul territorio chiamato a gestire le procedure.

Si tratterà quindi (i) di mettere in atto le misure più adeguate, (ii) di avviare un percorso di composizione assistita della crisi o, in ultimo, (iii) di avviare una procedura di regolazione della crisi.

**Sovraindebitamento.** Le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice sono la "ristrutturazione dei debiti", il "concordato minore", la "liquidazione controllata" e l'"esdebitazione". I requisiti di accesso sono più ampi di quelli di cui alla legge n. 3/2012.

**Le procedure di regolazione della crisi di impresa.** Il codice introduce un unico procedimento per le diverse procedure di regolazione della crisi d'impresa. Peraltro, per i piani attestati di risanamento è stata introdotta una disciplina autonoma; inoltre le previsioni mirano a favorire la nuova finanza alle imprese in crisi.